



COMUNE DI PLOAGHE

Provincia di Sassari

Piazza S. Pietro n°1 – 07017 Ploaghe

ORIGINALE

Registro Generale n. 33

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 20 DEL 09-09-2020

Ufficio: PROTOCOLLO

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Proroga ed integrazione misure adottate fino al 7 Ottobre 2020

L'anno duemilaventi addì nove del mese di settembre, il Sindaco Sotgiu Carlo

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Richiamati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamato il DPCM 11 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale";

Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Il DPCM 1 aprile 2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

Il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020;

Il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituisco quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

Il DPCM 17 Maggio 2020, pubblicato nella G. U. n°126 del 17.05.2020 nelle cui misure si applicano a far data dal 18.05.2020 e fino al 14.06.2020 e sostituiscono quelle di cui al DPCM del 26.04.2020;

I DPCM 11.06.2020 e 14.07.2020 nonché il DPCM 07.08.2020 e relativi allegati;

Visto il DPCM del 07.09.2020 con il quale si prorogano le disposizioni contenute nel DPCM 07.08.2020 con modifiche fino alla data del 07.10.2020;

Viste le ordinanze del Ministero della Salute adottate in materia di prevenzione dal contagio da COVID-19 a tutt'oggi vigenti e da ultimo l'ordinanza del 16.08.2020;

Visto il Decreto Legge n°33 del 16 Maggio 2020 (Pubblicato nella G. U. n°125 del 16.05.2020);

Visto il D. L. 19.05.2020, n°34 convertito con modifiche con la legge 17.07.2020, n°77;

Visto il D. L. 30.07.2020, n°83, con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15.10.2020;

Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e la relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020, 19 del 13.04.2020, 20 del 02.05.2020, 21 del 03.05.2020, 22 del 13.05.2020 e 23 del 17.05.2020, n°24 del 19.05.2020, n°25 del 23.05.2020, n°26 del 29.05.2020, n°27 del 02.06.2020, n°28 del 07.06.2020, n°29 del 14.06.2020, n°30 e 31 del 04.07.2020, n°34 e 35 del 15.07.2020, n°36 del 31.07.2020, n°37 del 09.08.2020, n°38 del 11.08.2020 n°39 del 12.08.2020, n°40 del 13.08.2020 e n°41 del 16.08.2020 tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna

;

Viste le proprie precedenti ordinanze;

Visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e comunque dato atto della effettiva riduzione del numero di rilevazioni di positività al COVID-19 che nel territorio comunale attualmente sono pari a zero;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n°267/2000 e nell'esercizio delle prerogative del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Visto il regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche e delle aree di mercato approvato con deliberazione del C. C. n°46 del 30.10.2007;

ORDINA

Ordinanza ORDINANZA DEL SINDACO n.20 del 09-09-2020 COMUNE DI PLOAGHE

a far data dal 08.09.2020 e sino al 07.10.2020:

1. Sono sospese sull'intero territorio comunale, all'aperto ed al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in altri luoghi aperti al pubblico o in luoghi privati;
2. Sono vietate, ai sensi della normativa nazionale, le feste private di qualsiasi natura e tipo in luoghi privati o pubblici eventualmente dati in concessione in quanto non rientrando tra le attività per le quali sono stati emanati dei protocolli sanitari sono estremamente rischiose per la diffusione del virus covid-19 .
3. Sono consentiti i banchetti nuziali e per cerimonie varie negli esercizi di ristorazione autorizzati nel rispetto delle linee guida emanate a livello statale e regionale.
4. Sull'intero territorio comunale è obbligatorio l'uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto a partire dalle ore 18,00 e fino alle ore 6,00 negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi e vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale . Sono esclusi da tale obbligo i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone con disabilità il cui uso non sia compatibile.
5. L'abbandono di mascherine e guanti sul suolo dopo il loro uso è vietato ed è sanzionato ai sensi del D. L. n°19 del 25.03.2020 con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00.
6. Gli spostamenti all'interno del territorio comunale e regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione né ad obbligo di autocertificazione;
7. E' fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
8. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C. devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
9. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli a carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale in luogo pubblico o aperto al pubblico si potranno svolgere con le modalità stabilite ed alle condizioni previste, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, dal DPCM del 07.08.2020 e secondo le regole di cui all'allegato 9.
10. E' consentito svolgere attività motoria o sportiva all'aperto purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per l'attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
11. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni genere, ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati con esclusione di quelle ammesse dalla normativa nazionale e regionale.
12. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell'art. 18 del TULLPS 18.06.1931, n°773. Sono vietate le manifestazioni pirotecniche in ogni luogo.
13. L'accesso di parenti e visitatori nelle RSA, strutture residenziali per anziani e non autosufficienti e strutture riabilitative è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire

possibili trasmissioni di infezione e con assunzione di diretta responsabilità da parte della direzione sanitaria.

14. Tutte le attività economiche e produttive, compresi i bed & breakfast, sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli e linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale o regionale .
15. E' prorogata l'ordinanza n°14 del 27.05.2020 fino al 07.10.2020 "Emergenza COVID-19. Riorganizzazione del mercato settimanale del sabato e riapertura provvisoria in deroga al regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche e delle aree di mercato", già prorogata con l'ordinanza sindacale n°18 del 21.08.2020 fino al 07.09.2020.
16. E' consentita l'attività di vendita di generi alimentari e di ristorazione per asporto (rosticceria) nella piazza XXVIII Aprile e nella piazza Valverde nella sola giornata del giovedì.
17. Con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e delle attività artigiane del settore dolciario (gelaterie) e alimentare (pizzerie, rosticcerie, ecc.) sono confermate tutte le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n°13 del 19.05.2020 punto n°16. E' vietata la diffusione di musica e di ogni forma di intrattenimento musicale all'esterno degli esercizi.
18. L'accesso del pubblico nel parco delle rimembranze, è consentito nei seguenti orari: dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. All'interno del parco è consentito svolgere individualmente passeggiate ed è vietato entrarvi con biciclette, pattini, monopattini e simili (sono sempre ammesse le biciclette condotte da bambini fino ai 9 anni). E' vietato all'interno del parco effettuare corsa ed attività sportiva. I fruitori dei parchi dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone (ad esempio ai varchi o in altre situazioni di avvicinamento ad altre persone). Sono ammessi i minori da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore, parente o altro adulto anche non parente per i bambini al di sotto dei 14 anni. I cani possono essere condotti all'interno del parco solo al guinzaglio e purché i conduttori siano dotati di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni e sempre che i predetti animali da compagnia non manifestino aggressività nei confronti degli altri fruitori del parco o siano causa di disturbo o molestia, nel qual caso i conduttori sono invitati ad allontanarli .
19. È consentito l'accesso ai bambini fino ai 14 anni alle aree gioco in tutti i parchi e giardini purchè con la presenza di un adulto accompagnatore con l'obbligo di garantire il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.
20. Per l'ecocentro comunale rimangono ferme le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n°13 del 19.05.2020.
21. Le funzioni religiose, comprese quelle funebri, con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto del protocollo sottoscritto dal Governo in data 07.05.2020 dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dell'Interno dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (**Allegato n°1**). Sono vietati i cortei funebri ed il rito delle condoglianze che preveda strette di mano od abbracci e comunque contatti fisici . La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale e negli altri luoghi autorizzati è consentita con la sola presenza degli sposi, dei testimoni, dell'ufficiale di stato civile e di un numero ristretto di persone pari alla capienza del locale con un indice massimo di affollamento di 1 persona/4 mq. con l'osservanza della rigorosa distanza interpersonale di 1 metro.

22. Rimangono chiusi il Centro di Aggregazione Sociale per ogni attività organizzata da privati. La biblioteca comunale riaprirà a breve non appena concluso il trasferimento nei nuovi locali e secondo le disposizioni che verranno successivamente impartite.
23. La piscina e le palestre potranno rimanere aperte alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia vigenti.
24. Nel centro di aggregazione sociale potrà proseguire l'attività dei CAF ivi presenti con l'accesso contingentato pari ad una sola persona per volta e con divieto di attesa nell'andito antistante la stanza.
25. Per gli uffici comunali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'ordinanza n°13 del 19.05.2020 punto (24).
26. Il cimitero comunale continuerà a rimanere aperto con il seguente orario dalle ore 8,00 fino alle ore 19,30 di tutti i giorni festivi compresi. Vi si potrà accedere per brevi visite ai propri cari, per le cerimonie funebri con il limite massimo di ingresso nel cimitero per assistere alla tumulazione del feretro di 15 congiunti. E' fatto espresso divieto di effettuare le condoglianze con abbracci o strette di mano. Sono vietati gli assembramenti di persone (più di 2 persone) e la sosta nell'androne del cimitero. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare rigorosamente la distanza interpersonale di 1 metro. La presenza all'interno del cimitero deve essere limitata allo stretto necessario ed è ammesso un numero massimo di 40 persone nella contemporaneità. Potranno essere adottati idonei sistemi volti a controllare l'accesso contingentato nel tempo se necessario.

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. n°19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020 e del D. L. n°33 del 16 maggio 2020 entrato in vigore il 16.05.2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

DA' ATTO CHE

La presente ordinanza:

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio on-line Comunale, attraverso il sito internet comunale ed idonei mezzi di comunicazione;

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale ed a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Sassari ed alla Questura di Sassari.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Sassari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ploaghe.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Sotgiu Carlo